



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 192 del 06/02/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 del 10/02/2020

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito al dipendente con matricola n. 2140.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 33 del 09/01/2020)

VISTA l'istanza del 30/01/2020, assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 3117/20, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 10/02/2020 al 06/03/2020, per complessivi giorni 17, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall'art.4 del D. Lgs n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, portatore di grave handicap, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come da prospetto seguente:

mese di febbraio: giorni 5 dal 10/02 al 14/02/2020; giorni 4 dal 18/02 al 21/02/2020; giorni 4 dal 25/02 al 28/02/2020;

mese di marzo: giorni 4 dal 03/03 al 06/03/2020;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il nulla-osta dell' Arch. Francesco Orsi nella qualità di titolare di P.O. Responsabile del Servizio "Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati" della III Direzione, al quale sono state delegate funzioni dirigenziali, giusta Determinazione Dirigenziale n.13 del 07/01/2020;

VISTO il Verbale medico del 16/12/2016, rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – Centro Medico Legale INPS di Messina, agli atti dell'Ufficio, dal quale risulta che il coniuge del dipendente è stato riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, con revisione a Dicembre 2019;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 23 del 19/01/2017, con la quale il dipendente con matricola in oggetto indicata, è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere il coniuge;

VISTO l'art.25, comma 6 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella legge n.114 dell'11 agosto 2014, che testualmente dispone: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS”;

VISTA la circolare INPS n.127 del 08/07/2016 che, in attuazione dell'art.25, comma 6 bis, del D.L. n.90/2014, precisa, tra l'altro, nel caso di verbale medico con revisione, che i lavoratori titolare dei benefici della legge n.104/92, possono continuare a fruire del congedo straordinario retribuito ex art.42, comma 5, D. Lgs n.151/2001, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, presentando una nuova domanda di autorizzazione;

CHE, ai sensi della normativa sopracitata, il dipendente con matricola in oggetto indicata, può usufruire del congedo straordinario retribuito nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile (dicembre 2019) e il completamento dell'iter sanitario di revisione e, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del coniuge, sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che dovessero risultare indebite;

LETTO l'art. 4 commi 2 e 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42, del D. Lgs 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 158 del 18/04/2007;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D. Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTO l'interpello n. 30 del 06/07/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011 che, tra l'altro, al punto 4 “Modalità di fruibilità del congedo”, prevede che il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa;

VISTA la circolare INPS n.32 06/03/2012 che, al punto 6, tra l'altro, chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica che, tra l'altro, al punto 3, lettera b, prevede la possibilità di fruire nell'ambito dello stesso mese, del congedo in esame e del permesso di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, nel caso di malattia del dipendente, l'Ufficio provvederà ad interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, con atto scritto, al fine di consentire, in tempo utile, al Servizio “Gestione economica del personale”, di porre in essere gli atti consequenziali di competenza;

CHE, nel caso di interruzione della fruizione del congedo de quo per malattia, il dipendente dovrà presentare una nuova istanza, per la fruizione del residuo periodo di congedo;

CONSIDERATO che il dipendente con matricola in oggetto indicata ha già usufruito di giorni 131 di congedo straordinario retribuito;

CHE, sommando i 17 giorni richiesti ai 131 già usufruiti, il dipendente totalizzerà giorni 148 di congedo straordinario retribuito;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio “Selezioni e Mobilità”

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, per complessivi giorni 17, dal 10/02/2020 al 06/03/2020, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n°119/2011, per assistere il coniuge, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come da prospetto seguente:

mese di febbraio: giorni 5 dal 10/02 al 14/02/2020; giorni 4 dal 18/02 al 21/02/2020; giorni 4 dal 25/02 al 28/02/2020;

mese di marzo: giorni 4 dal 03/03 al 06/03/2020;

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito, i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa, nei seguenti giorni:

17 e 24 febbraio 2020; 02 e 09 marzo 2020;

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D. Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

STABILIRE, altresì, che il dipendente, con matricola in oggetto indicata, dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del coniuge, le prestazioni erogate al dipendente, saranno recuperate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana";

Al Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributarî" Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N.33 del 09/01/2020)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N.33 del 09/01/2020)